

STUDIO LEGALE

**Avv. Francesco Antonio Pinto**

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: [francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it)

**Chiar.mo Dott. Giandomenico D'Agostino**

**Tribunale di Salerno**

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

[sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it](mailto:sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it)

**Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**S.E. Sig. Procuratore Generale della Repubblica**

**Corte d'Appello – Catanzaro**

[prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it)

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:**

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

- a) ***non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***
- a) ***non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***
- b) ***non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;***

*c) non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

*e) non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

Parte offesa – querelante:

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

Oggetto:

- **Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.**
- **Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.**
- **Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.**
- **Reato impossibile ex art. 49 c.p.**
- **Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.**
- **Danni conseguenti all'illegittima iscrizione nel registro notizie di reato.**

A seguito dell'istanza di archiviazione del PM, è stata proposta opposizione dall'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.

Veniva espletata l'udienza GIP (Dott.ssa Maria Zambrano), senza la presenza del difensore di fiducia, Avv. Salvatore Sisca, **mai** avvisato (all. 1).

**Comunicavo che, essendo deceduto il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca, ho nominato mio nuovo difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri (all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17).**

**Le incombenze ex art. 415 bis c.p.p. sono state espletate senza la presenza del nuovo difensore di fiducia Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri (vedasi all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17).**

In data **11-01-2019**, è stato notificato all'Avv. Alessandra Pinto, **domiciliataria** dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, la chiusura indagini relativa al procedimento penale individuato in epigrafe.

La Dott.ssa Valleverdina Cassaniello ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio, **nominandomi un difensore d'ufficio** (all. 3).

Ho chiesto alla Dott.ssa Valleverdina Cassaniello la correzione dell'errore, senza apprezzabile risultato (all. 4).

Infruttuoso è risultato il sollecito al Sig. Procuratore Capo della Repubblica (all. 5).

Inoltre, apprendo dall'esame degli atti processuali che il GIP Dott.ssa Maria Zambrano ha **autorizzato una attività investigativa, senza la richiesta di prosecuzione delle indagini del PM.**

Pertanto, le SIT del Dott. Franco Adduca (all. 6) non sono utilizzabili, come neppure la relazione del Dott. Fabio Catalano (all. 7).

Emerge, altresì, dagli atti processuali, che **il Caracciolo era a conoscenza del contenuto della memoria difensiva proposta dal Pinto al Consiglio Giudiziario di Catanzaro**, essendo stato interrogato dal Maresciallo Giovanni Guida (PG Procura della Repubblica di Cosenza).

Conseguentemente, per la proposizione formale della querela (14-02-2017) erano decorsi i rituali 90 giorni.

<<>>

**Alla stregua delle suestese considerazioni di rito, tutta la fase ex art. 415 bis c.p.p. è improcedibile ed insanabilmente nulla per violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.**

<<>>

Ho denunciato l'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo per:

**A) interruzione di pubblico servizio (l'Ufficio è stato fisicamente chiuso per due volte, per comportamenti omissivi e commissivi dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, per cui il Procuratore Capo della Repubblica di Cosenza, dell'epoca, Dott. Dario Granieri ha provveduto con diffida a consegnare le chiavi, a mezzo del Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, per ripristinare il regolare funzionamento);**

**B) abuso in atti d'ufficio, riportate nella copiosa informativa al Presidente del Tribunale di Cosenza, dell'epoca;**

**C) interesse privato in atti d'ufficio, per avere chiesto al Presidente del Tribunale di Cosenza, dell'epoca, la mia sostituzione con un altro Giudice di pace di suo gradimento;**

alla Procura della Repubblica di Salerno, competente per territorio, poiché svolgevo, all'epoca, le funzioni di Giudice di Pace di Montalto Uffugo (Circondario di Cosenza).

**La Procura della Repubblica di Salerno ha trasmesso la mia denuncia – querela, per competenza territoriale (!!!!!!!!!!!), alla Procura della Repubblica di Cosenza, la quale chiedeva l'archiviazione dei reati gravissimi perpetrati dal Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, con un *modus operandi* non condivisibile.**

**Il GIP del Tribunale di Cosenza archiviava con un *modus operandi* non condivisibile.**

**Evidenzio e preciso che, per la mia attività difensiva, il Caracciolo è stato indicato solo e soltanto come persona informata dei fatti (rectius: testimone).**

Nel caso di specie, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49 c.p., emerge l'applicabilità immediata dell'art. 129 c.p.p., in relazione all'art. 469 c.p.p.

Il reato rubricato è impossibile per l'inidoneità dell'azione.

Infatti, perché un fatto acquisisca rilievo penale occorre, oltre alla conformità al tipo descrittivo astrattamente preveduto, l'effettiva offensività del fatto, che si traduce nella lesione o messa in pericolo del bene tutelato, trattandosi di comportamenti innocui, inoffensivi, assolutamente incapaci di ledere od esporre a pericolo il bene giuridico protetto.

Va rilevato che un fatto concreto, perché possa considerarsi reato, deve essere oltre che preveduto come tale dalla legge, materiale e colpevole, anche offensivo, cosicché possa dirsi nullum crimen sine lege, actione, culpa, iniuria.

**Ne consegue l'immediata applicazione dell'art. 129 c.p.p., anticipato alla fase predibattimentale, per l'economicità processuale, vista la manifesta irrilevanza penale del fatto, emergente dalla lettura del capo d'imputazione, come nel caso di specie.**

La persistenza dell'iscrizione nel registro degli imputati, mi sta arrecando ingenti danni, **fisici e morali**, nonché **ansia e stress**, **limitando e pregiudicando** anche la mia attività professionale.

**Confermo** il mandato difensivo all'**Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri**, (vedasi all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17), conferendogli ogni facoltà di legge.

Corigliano – Rossano, 19-06-2019.

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)